



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ERMINI

(V. Stampato Camera n. 3785)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 2017*

**Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale
in materia di legittima difesa**

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 52 e 59
del codice penale)*

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno»;

b) al secondo comma, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo comma,»;

c) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano».

2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale».

Art. 2.

(Onorari e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.

2. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 295.200 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

